

Allegato alla proposta di delibera

n. 10 del 09.08.2019

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Luigi Di Lorenzo

STUDIO LEGALE ARMAO

Via Noto, n. 12 - PALERMO 90141 Tel e Fax 091-349600

Via Di Capo Le Case, n.3 - ROMA 00187 Tel e Fax 06-6992115

e-mail: garmao@armao.it studiolegalearmao@virgilio.it

pec: gaetanoarmao@pec.i

ALLEGATO N. 5

COPIA CONFORME ALLA COPIA

Depositato agli atti di questo ufficio.

Composto da n. 15 fogli.

Palermo, li 28 MAR 2019

Ing. Luigi Di Lorenzo

20 OTT. 2014

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA – PALERMO
RICORSO**

della società Eurospin Sicilia S.p.a., (P:I:03653460877), con sede in Catania, S.S. 114 KM 107,730 Z.I., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Cirino Travaglianti e del dott. Renato Musumeci (C.F.:MSMRNT55A044273H), nato a Palermo il 4 gennaio 1955, rappresentati e difesi, sia congiuntamente sia disgiuntamente, dal Prof. Avv.to Gaetano Armao (C.F.:RMAGTN62A14G273D) e dall'Avv. Tiziana Milana (C.F.:MLNTZN69A47A176Q) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Palermo, Via Noto n.12, con il fax 091/349600 e i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata: gaetanoarmao@pec.it e tizianamilana@pecavvpa.it ai quali si richiede di ricevere comunicazioni e notificazioni, giusta procura a margine del presente atto;

CONTRO

- il Comune di Palermo, Sportello Unico per le Attività Produttive, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Palermo, presso la Casa Comunale, in Piazza Pretoria

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

- della nota prot. n.579323 dell'8 luglio 2014 – notificata in pari data – con la quale il Comune di Palermo ha ritenuto l'intervento edilizio proposto non compatibile con la pianificazione territoriale ed urbanistica;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

NONCHÉ PER IL RISARCIMENTO DANNI

derivanti dall'illegittima condotta dell'Amministrazione resistente culminata nell'adozione della nota impugnata.

La società Eurospin Sicilia S.p.A., con sede in Catania S.S. 114 Km 107,730, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Cirino Travaglianti e il dott. Renato Musumeci, delegano a rappresentarli e a difenderli nel presente giudizio, anche disgiuntamente, il Prof. Avv.to Gaetano Armao e l'Avv.to Tiziana Milana, conferendo agli stessi ogni più ampio mandato e potere di legge per ogni stato e grado di giudizio, ivi compreso di sottoscrivere e notificare l'atto, di proporre memorie integrative, motivi aggiunti di gravame e/o istanza di risarcimento danni, ricorso incidentale, di sottoscrivere e notificare istanze di esecuzione di ordinanze cautelari e di sottoscrivere e notificare istanza di esecuzione di giudicato ed ogni altra istanza esecutiva anche ai fini del recupero delle spese processuali e legali, con potere di rinunciare in tutto o in parte agli atti ed accettare rinunce, di procedere alla trascrizione di ogni atto relativo al presente procedimento, transigere, conciliare, farsi sostituire e di compiere ogni atto utile ai fini di causa ed eleggendo domicilio c/o il loro studio sito in Palermo, Via Noto, 12

Preso visione dell'informatica di cui all'art. 13 d.lgs. 196/03, prestiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'adempimento dell'incarico professionale conferito.
Palermo, 46 Ottobre 2014

Dott. Cirino Travaglianti n.g.
Cirino Travaglianti

Dott. Renato Musumeci n.g.

Renato Musumeci

PER LE FIRME

[Signature]

RECEVUE
22 OTT 2014
S.1

Ufficio Unico Map - Corte di Appello Palermo
03.87
3.09
0.00
0.31
7.27
OGGI
20/10/14
011512/A09 018
SOC EUROSP ARMAO
COMUNE PALERMO



FATTO

In data 2 aprile 2014, il dott. Renato Musumeci, nell'interesse della società Eurospin Sicilia S.p.A. – quale promittente superficiaria –, presentava al SUAP di Palermo un progetto per la realizzazione di un immobile commerciale per la vendita di generi alimentari e non, su un'area estesa mq. 7.260,00 sita in Palermo, prospiciente su Viale Michelangelo, iscritta al NCT al foglio 41, part.lle nn. 623, 625, 673 e 674.;

Si precisa, sin da ora, che tale area ricade, secondo le vigenti previsioni urbanistiche, in zona territoriale omogenea D2 nella quale è consentita la realizzazione – in virtù della variante generale al PRG adottata dal Consiglio comunale con delibera n.45 del 13 marzo 1997 ed in accoglimento dell'osservazione proposta in ordine al suddetto piano – di piani esecutivi sia d'iniziativa pubblica che d'iniziativa privata, in quest'ultimo caso per lotti di limitata estensione, come quella prospettata nel caso in esame.

In particolare, per completezza, si rileva che l'art.15 delle N.T.A. del vigente PRG, contenente la disciplina delle zone D2, così recita “*Gli interventi ammessi nelle zone D2 sono definite dai piani urbanistici esecutivi.*”

L'iniziativa proposta risulta, pertanto, compatibile con la predetta destinazione d'uso che consente, per l'appunto, nelle zone D l'ubicazione di attività industriale, artigianale e commerciale, comprensive dei depositi di merci e servizi connessi al funzionamento delle aziende insediate.

Nella sussistenza del predetto inequivocabile presupposto, in data 7 maggio 2014, il tecnico incaricato dalla società richiedeva al Suap, ai



sensi e per gli effetti dell'art.8, comma 2, del D.P.R. n.160 del 2010, di esprimere parere sulla conformità, allo stato degli atti, del progetto presentato con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale ed urbanistica.

Nel perdurante silenzio dell'Amministrazione, la società, in data 11 giugno 2014, inviava, via pec, all'Amministrazione un atto extragiudiziario di invito e significazione con il quale quest'ultima veniva sollecitata ad esprimersi nel termine di quindici giorni.

In riscontro a tale atto, il SUAP con nota prot. n.579323 dell'8 luglio 2014 comunicava che *"l'intervento proposto non risulta compatibile con i vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica"*.

In particolare, l'Amministrazione, rilevava che, nel rispetto dell'art.15 delle N.T.A. del vigente p.r.g, gli interventi ammessi nella Z. T. O. D2 devono essere definiti mediante piani urbanistici esecutivi estesi all'intera area individuata quale Z.T.O. D2 e non già - quindi, si deduce - per il singolo lotto in essa compreso, come accaduto nel caso di specie.

Avverso il predetto atto, la società ricorrente formulava, in data 1 agosto 2014, richiesta di annullamento e/o revoca in autotutela, ritenendo il progetto presentato compatibile con i vigenti strumenti urbanistici, non potendo la società presentare una diversa proposta progettuale, come prospettato dalla medesima Amministrazione, concernente l'intero comparto.

Avverso la predetta nota immediatamente lesiva delle posizioni giuridiche dei ricorrenti, la società Eurospin Sicilia ed il dott Musumeci propongono ricorso rassegnando i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione e falsa applicazione dell'art.15 delle N.T.A. del vigente PRG – Violazione e falsa applicazione dell'art.6, lett b) della l. n.241/90 e s.m.i , nonché dell'art. 1, comma 2 della l. n.241/90 e s.m.i. – Violazione e falsa applicazione dell'art.97 della Costituzione, sotto il profilo del buon andamento dell'azione amministrativa. - Eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, contraddittorietà tra le determinazioni assunte, disparità di trattamento, travisamento ed erronea valutazione degli elementi di fatto e, sotto altro profilo, della documentazione prodotta. Eccesso di potere per contraddittorietà e per sviamento. Illogicità della motivazione. Violazione del principio del giusto procedimento, dei principi di buona fede e legittimo affidamento, dei principi di buon andamento e tempestività dell'azione amministrativa.

La nota impugnata deve ritenersi illegittima per il variegato rubricato profilo di diritto atteso che la stessa si pone in palese contrasto con la situazione reale ed attuale dei luoghi, agevolmente, rilevabile non solo dagli elaborati tecnici del progetto presentato dalla società ricorrente, ma anche dalle foto aeree di Google Earth, già fornite all'Amministrazione e che, ad ogni buon fine, si producono in questa sede.

Ed, infatti, dalla predetta documentazione emerge, con nitore, che il lotto di proprietà Musumeci – formato dalle contigue particelle nn. 623/625/673/674 – pur rientrando in un'area di maggior estensione interamente destinata a zona D2, risulta essere separato dalla restante superficie di proprietà aliena da una strada privata che costituisce l'unico accesso carrabile e pedonale dal viale Michelangelo al

complesso denominato “Villa Anello/Stazzone”, i cui corpi di fabbrica sono tutti individuati nel vigente P.R.G. come “netti storici”.

Ne consegue, quindi, che la via stessa – dovendo essere lasciata libera perché a servizio del plesso storico – costituisce, di fatto, una netta separazione tra la proprietà Musumeci e le altre aree di proprietà aliena ricadenti in “zona D2”, e, pertanto, non esiste contiguità tra le due aree che compongono e comprendono l'intero plesso destinato a D2.

Il dovuto mantenimento di detta viabilità lascia, peraltro, inalterata la ubicazione planimetrica della strada originaria, che nel suo intero tracciato consentiva di raggiungere la località Cruillas dalla periferia cittadina dell'Uditore, costituendo di fatto uno dei pochi percorsi viari *extra moenia* ancora rintracciabili nel nostro tessuto urbano.

Come, già ampiamente evidenziato all'Amministrazione resistente nel corso della preventiva attività extragiudiziale, il lotto Musumeci è perfettamente individuato dai seguenti confini: a sud dal Viale Michelangelo, ad Ovest da un lotto di proprietà aliena ricadente in “Zona B5”, a nord da Via Felice, ad est dai netti storici di Villa Anello/Stazzone e dalla su riferita strada privata con la corte comune a servizio delle costruzioni esistenti.

Si ribadisce, altresì, che l'area Musumeci - come si evince dalle foto riprodotte da Google - è totalmente libera da qualsiasi tipo di manufatti esistenti, mentre le restanti aree di proprietà aliena - al di là della strada privata - risultano in atto particolarmente frazionate ed occupate quasi in toto da molteplici costruzioni di vario genere e tipo, delle quali due destinate a “centri di rottamazione”, un'altra a “rivendita di autoricambi”, in

ordine ai quali si formula, sin da adesso, istanza istruttoria per l'acquisizione dei relativi titoli edilizi rilasciati dall'Amministrazione comunale.

Sicchè, alla luce dell'attuale configurazione dell'intero comparto, è evidente l'impossibilità per i ricorrenti di redigere un piano particolareggiato esteso a tutta la zona destinata a D2, con il coinvolgimento di altri proprietari dei terreni limitrofi, ricadenti all'interno del comparto, che, esercitando già da anni attività di commercio, non avrebbero, senz'altro, alcun interesse all'approvazione di un eventuale piano particolareggiato.

E la determinazione dell'Amministrazione gravata con il presente ricorso appare ancor più paradossale ove si consideri che, nell'elaborazione del progetto presentato da Eurospin, per la realizzazione della media struttura di vendita, sono state rispettate tutte le prescrizioni dettate sia dal P.R.G., sia dal Piano Commerciale – con la localizzazione anche delle aree da destinare a verde da convenzionare con il Comune per l'uso pubblico, risultando lo stesso, pertanto, totalmente autonomo, e, quindi, con caratteristiche quasi di piano particolareggiato a tutti gli effetti di legge, anche se limitato alla sola proprietà Musumeci.

Parimenti, del tutto arbitraria ed irrituale si appalesa la richiesta dell'Amministrazione resistente formulata nella nota impugnata alla società di procedere *"...a cura della stessa, all'accertamento in merito della natura e regolarità dei manufatti presenti nell'area adiacente alla loro, al fine di potere eventualmente riproporre, alla luce di tali aggiornamenti, una nuova proposta progettuale"*.

Non può negarsi che così operando il Comune è incorso in un uso distorto dell'istituto del "soccorso istruttorio" disciplinato dall'art. 6, lett. b) della l. n.241/90 e s.m.i., avendo formulato ai ricorrenti una richiesta

finalizzata ad acquisire informazioni in ordine all'uso del territorio già in possesso della stessa Amministrazione o da quest'ultima agevolmente ricavabili, attivando, nell'esercizio del governo del territorio di sua competenza, i relativi poteri, sicchè appare alquanto illogico e pretestuoso delegare tale adempimento al privato atteso il carattere inequivocabilmente dilatorio e strumentale di siffatta richiesta, con conseguente aggravamento del procedimento.

E' noto, infatti, a tal riguardo il principio secondo il quale le Amministrazioni procedenti devono acquisire d'ufficio i documenti, necessari all'istruttoria, già in loro possesso, in coerenza con le esigenze di semplificazione amministrativa e in ossequio al divieto di aggravamento del procedimento (v. sul punto, Cons. di Stato, sez.I, 28 dicembre 2011, n.6947 e Tar Valle D'Aosta, sez.I, 13 novembre 2008, n.88).

E la predetta richiesta, parimenti, si rivela ancor più assurda ed irragionevole ove si consideri che, invero, l'impossibilità, oggi, di dare attuazione all'art.15 delle NTA è imputabile solo ed esclusivamente al Comune il quale, nel momento in cui ha autorizzato le attività esistenti da tempo nei terreni di proprietà aliena all'interno del comparto di specie, avrebbe dovuto darne comunicazione agli altri proprietari delle aree ricadenti nel medesimo comparto D2 – ivi compresa la proprietà Musumeci - avendo precluso ai ricorrenti, in tale modo, irrimediabilmente, la realizzazione di interventi mediante piani esecutivi, in conformità al citato art.15; articolo quest'ultimo che, invero, la condotta del Comune ha, in modo incontrovertibile, disatteso, avendo consentito interventi edilizi a prescindere da piani attuativi o, comunque, non estesi all'intero comparto, sconoscendone l'esistenza, ad oggi, il Musumeci (sic!).

In ogni caso – e senza recesso alcuno dalle superiori considerazioni – si rappresenta che ove l'Amministrazione resistente avesse svolto un'attenta attività istruttoria, valutando il nuovo insediamento progettato in rapporto alla situazione generale esistente dell'intero comparto, avrebbe potuto rilevare che, quest'ultimo, all'interno del quale è ubicato il lotto Musumeci, risulta interamente urbanizzato (come acclarato dall'allegata perizia tecnica) comportando tale circostanza la possibilità di derogare alla necessità della preventiva approvazione del piano attuativo.

Come affermato dal granitico orientamento giurisprudenziale, è, costantemente, richiesta la necessità del piano esecutivo (piano di lottizzazione o piano particolareggiato) quale presupposto per il rilascio della concessione edilizia, nel caso in cui si tratti di asservire per la prima volta all'edificazione, mediante la costruzione di uno o più fabbricati, aree non ancora urbanizzate, che obiettivamente richiedano, per il loro armonico raccordo col preesistente aggregato abitativo, la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

In tale prima fattispecie, nella quale l'integrità d'origine del territorio non è sostanzialmente vulnerata, deve essere rigorosamente rispettata la cadenza, in ordine successivo, dell'approvazione del piano regolatore generale e della realizzazione dello strumento urbanistico d'attuazione, che garantisce una pianificazione razionale e ordinata del futuro sviluppo del territorio dal punto di vista urbanistico.

Per contro, come osservato dalla medesima giurisprudenza, *“Nel caso inverso di lotto intercluso o in altri analoghi casi nei quali la*



zona risulti totalmente urbanizzata, attraverso la realizzazione delle opere e dei servizi atti a soddisfare i necessari bisogni della collettività - quali strade, spazi di sosta, fognature, reti di distribuzione del gas, dell'acqua e dell'energia elettrica, scuole, etc. - lo strumento urbanistico esecutivo non può più ritenersi necessario e non può, pertanto, essere consentito all'Ente locale di trincerarsi dietro l'opposizione di un rifiuto, basato sul solo argomento formale della mancata attuazione della strumentazione urbanistica di dettaglio" (v. *ex multis*, T.A.R. Valle d'Aosta Aosta sez. I, 16 giugno 2011, n.43).

Orbene, giova osservare che nella fattispecie in esame è riscontrabile sia il presupposto del c.d. "lotto intercluso" che quello della "zona totalmente urbanizzata".

Infatti, il lotto di proprietà Musumesi costituisce lotto intercluso avendo i seguenti requisiti:

- è l'unico a non essere stato ancora edificato;
- si trova in una zona integralmente interessata da costruzioni;
- è valorizzato da un progetto edilizio del tutto conforme al p.r.g.

Parimenti, esso ricade - come comprovato dalla stessa documentazione fotografica e dalla suddetta perizia - in zona totalmente urbanizzata, essendo presenti in *loco* opere di urbanizzazione primaria, posto che viale Michelangelo è servito da viabilità pubblica con i servizi primari attinenti alla rete idrica, fognaria, elettrica, gas/metano e telefonica, mentre per quanto attiene alle opere di urbanizzazione secondaria risultano già essere esistenti chiese ed impianti sportivi, mentre asili nido, scuole



dell'obbligo, istituti di istruzione secondaria, verde pubblico e parcheggi risultano programmati nella tav. 5007 di P.R.G. alla scala 1:5000.

Sicchè, alla luce delle formulate considerazioni, ne discende che il diniego espresso dal Comune in ordine alla proposta progettuale di Eurospin, si configura, oltre che pretestuoso e privo di fondata motivazione, in palese contrasto con la normativa di settore e con la giurisprudenza formatasi in tema di liberalizzazione delle attività economiche.

Ed infatti, com'è noto, il d.lgs n.59/10 e s.m.i, nel recepire la direttiva servizi 2006/123 (c.d. direttiva Bolkestein, sulla quale N. LONGOBARDI, Attività economiche e semplificazione amministrativa. La "direttiva Bolkeinstein" modello di semplificazione, in Diritto e processo amministrativo, n.3/2009, 695 e ss.) ha stabilito che limitazioni o restrizioni all'accesso e all'esercizio di un'attività di servizio (inclusa quella commerciale) sono consentite solo se sussistono «motivi imperativi di interesse generale», cioè «ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale» (v. art. 8, comma 1, lett. h) e art. 12, del citato d.lgs. n. 59/10).

Si rammenta, poi, che il successivo decreto liberalizzazioni (D.L. 24.01.2012, n. 1 convertito in L. 24.03.2012, n. 27) ha contribuito a dare piena realizzazione al principio della libertà d'iniziativa economica di cui all'art.42 della Costituzione, attraverso l'abrogazione delle «norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità», nonché delle norme che «pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite», ed ancora delle «disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli».

Nel dettaglio, l'art. 1 c. 2 della citata normativa stabilisce che «Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica».

Si rappresenta, inoltre, che la stessa giurisprudenza è giunta a riconoscere legittime le prescrizioni inibitorie purché eccezionali e



non generiche, giungendo ad affermare che le norme tecniche urbanistiche inibitorie dello svolgimento di iniziative economiche – che, peraltro, nella fattispecie, potrebbero rinvenirsi, a dire dell'Amministrazione, nell'art. 15 delle N.T.A. - vanno ritenute abrogate per incompatibilità, e, conseguentemente, disapplicate, con la normativa sopravvenuta in materia di liberalizzazione del mercato dei servizi.

Giova rilevare che il superiore principio, nella fattispecie in esame, acquista maggiore rilievo ove si consideri che l'impossibilità, oggi, di dare attuazione al citato art.15 è imputabile, esclusivamente, al Comune nella misura in cui, in precedenza, ha consentito l'edificazione, in Z.T.O. D2 sulla scorta di meri titoli edilizi rilasciati in assenza di approvazione di piano urbanistico esecutivo esteso all'intera area individuata, per l'appunto, quale Z.T.O. D2.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede di acquisire, in via istruttoria, i titoli edilizi rilasciati dal Comune in ordine ai manufatti presenti nell'area D2 adiacente a quella di proprietà del dott. Musumeci.

ISTANZA RISARCITORIA

Ci si riserva di articolare e di quantificare la prospettata richiesta risarcitoria nel corso del presente giudizio, e ciò anche ai fini di quanto previsto dall'Amministrazione resistente giusta circolare a firma congiunta del Capo dell'Avvocatura comunale e del Direttore generale prot. n.53670 del 24 gennaio 2011.

Appare, infatti, di tutta evidenza il grave pregiudizio patrimoniale subito dai ricorrenti in relazione alla nota impugnata (che preclude la realizzazione di un' importante iniziativa imprenditoriale, ponendo nel nulla le ingenti spese

progettuali sostenute, nonché i notevoli costi amministrativi) emessa in esito ad un procedimento amministrativo dilungatosi, pretestuosamente, nel tempo.

ISTANZA CAUTELARE

Se le ragioni giuridiche sin qui addotte supportano la richiesta di sospensione dell'atto impugnato, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, ulteriori considerazioni è opportuno svolgere per sostenere la sussistenza del concorrente presupposto della misura cautelare richiesta, rappresentato dal *periculum in mora*.

In particolare, è intuibile il danno grave ed irreparabile che è costretto a patire Eurospin per effetto della nota impugnata, vedendosi precludere la realizzazione di un'importante iniziativa commerciale che, nella particolare congiuntura economica e sociale, potrebbe costituire fonte, oltre che di ricchezza economica, di numerose occasioni di lavoro.

Danno questo che, peraltro, si aggiunge a quello già subito dalla società ricorrente a causa delle notorie disfunzioni organizzative e gestionali che connotano l'Ufficio del Suap e che comportano notevoli ritardi (se non paralisi, talvolta...) nell'istruttoria e, quindi, nell'evasione delle numerose pratiche che, giornalmente, vengono presentate.

Per questi motivi

VOGLIA L'ECC.MO TAR

- in via preliminare, sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato, ordinando all'Amministrazione di assentire il progetto presentato dalla società, acclarandone la conformità alla vigente pianificazione territoriale ed urbanistica del Comune;
nel merito,

- in via istruttoria, ordinare al Comune di esibire i titoli edilizi rilasciati in ordine ai manufatti presenti nell'area D2 adiacente a quella di proprietà del dott. Musumeci;
- nel merito, accogliere le domande formulate con il presente ricorso, in quanto fondato in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, annullare l'atto impugnato, ordinando all'Amministrazione di assentire il progetto presentato dalla società, acclarandone la conformità alla vigente pianificazione territoriale ed urbanistica del Comune;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ai fini dell'art.14 del DPR 115/02 e s.m.i, si dichiara che il presente ricorso è di valore indeterminato e che lo stesso è soggetto al contributo unificato di €.650,00.

Palermo, 16 ottobre 2014

Prof. Avv. Gaetano Armao

Avv. Tiziana Milana

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza della società Eurospin Sicilia S.p.A. e del dott. Musumeci rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Gaetano Armao e dall'Avv. Tiziana Milana io sottoscritto A. Uff. Giud. Addetto all'U.N.E.P. presso la Corte d'Appello di Palermo, ho notificato il suesteso ricorso al Comune di Palermo, Sportello Unico per le Attività Produttive, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Palermo, presso la Casa Comunale, sita in Piazza Pretoria

A mani dell'impiegato
ivi addetto alla ricezione degli atti
come dice
Palermo

20 OTT. 2014

Uff. Giud.
Francesco Siragusa



Abbatechial '67